

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 899 DEL 17/05/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE A UN MEDICO CON FUNZIONI DI MEDICO AUTORIZZATO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI. BANDON. 22/2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 928/24

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il sistema della sorveglianza sanitaria dei lavoratori presenti in Azienda è assicurato attraverso le funzioni del medico competente e del medico autorizzato alla sorveglianza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti;
- il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 recante "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti [...]" disciplina le funzioni del medico autorizzato alla protezione dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, che non possono essere assolve dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza;
- il medico autorizzato è scelto tra i professionisti iscritti nell'apposito elenco istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, con i requisiti indicati da apposito decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- nell'organizzazione della sorveglianza sanitaria aziendale dei lavoratori radioesposti non è presente un dirigente medico dipendente con funzioni di medico autorizzato;
- ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per l'acquisizione del personale, risulta acquisita un'autorizzazione per il conferimento di un incarico libero professionale a un medico autorizzato, concessa con nota dell'Area Sanità e Sociale n. 128314 del 12 marzo 2024;
- non disponendo di graduatorie di concorso pubblico e accertato che, ai sensi della DGR n. 106 del 12 febbraio 2024, non risultano avviate procedure di reclutamento di tale figura professionale da parte di Azienda Zero, con deliberazione n. 627 del 5 aprile 2024 questa Azienda ha indetto un avviso di procedura selettiva per il conferimento di un incarico di collaborazione libero professionale a un medico con funzioni di medico autorizzato per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti;
- con deliberazione n. 799 del 3 maggio 2024 si è provveduto all'ammissione della candidatura del dr. Andrea CAMAROTTO e del dr. Gino DI CARLO alla selezione e alla nomina della relativa commissione esaminatrice;
- con nota n. 41417 di prot. del 6 maggio 2024 l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha trasmesso alla commissione esaminatrice le candidature pervenute;
- con verbale di riunione datato 13 maggio 2024, conservato agli atti della procedura selettiva, la commissione di valutazione, viste l'esperienza e la formazione professionale attestate dai concorrenti, ne ha dichiarato l'idoneità ai fini del conferimento dell'incarico, secondo il seguente ordine di priorità:
 1. dr. Andrea CAMAROTTO
 2. dr. Gino DI CARLO

Considerato che:

- l'art. 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 consente alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per esigenze a cui non possono far fronte con personale in servizio;

- il Piano socio sanitario 2019-2023 approvato con la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48, ha previsto la possibilità per le Aziende del Servizio sanitario regionale del Veneto di ricorrere alla conclusione di incarichi di collaborazione libero professionale anche per l'esercizio dell'ordinaria attività istituzionale necessaria ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- l'oggetto dell'incarico di cui trattasi costituisce obbligo legale in capo al datore di lavoro nell'ambito delle misure di sicurezza e protezione dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti e non si configura come attività diretta al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;
- il medesimo Piano socio sanitario 2019-2023 ha inoltre previsto che il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre per lo svolgimento della stessa attività assunzioni con contratto di lavoro subordinato;
- l'incarico libero professionale si perfeziona con la stipula del contratto individuale di collaborazione, secondo lo schema allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'Amministrazione e il collaboratore cureranno, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formazione del rapporto;
- la durata è di 24 mesi dalla decorrenza indicata nel contratto di collaborazione redatto secondo lo schema allegato al presente provvedimento; l'incarico potrà cessare anticipatamente in caso di immissione in servizio di personale dipendente che possa garantire il fabbisogno necessario alla continuità dell'assistenza medica nella disciplina di interesse;
- ferma restando l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico, il professionista dovrà assicurare la presenza necessaria a garantire le attività previste dall'incarico nel rispetto delle scadenze imposte dalla legislazione vigente; la programmazione dell'attività da svolgere sarà concordata con il Direttore sanitario e con il dirigente medico dipendente che espleta le funzioni di medico competente;
- il compenso in favore del professionista è stabilito per come segue:

euro 60,00 per ciascuna visita preventiva o periodica di radioprotezione dei lavoratori in fascia di rischio A, compresa la compilazione della cartella clinica;

euro 40,00 per ciascuna visita preventiva o periodica di radioprotezione dei lavoratori in fascia di rischio B, compresa la compilazione della cartella clinica e visite CEM;

euro 60,00 orari per eventuali incontri formativi rivolti al personale, riunioni convocate e/o autorizzate dalla direzione sanitaria, o altre fattispecie di attività specificatamente autorizzate dalla direzione sanitaria che dovranno essere rendicontati con cadenza mensile entro un limite massimo di euro 6.000,00 annui;
- vanno infine richiamati gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e controllo relativi al conferimento degli incarichi di collaborazione libero professionale previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché dall'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede la trasmissione degli atti di spesa relativi alle collaborazioni di importo superiore a 5.000,00 euro annui alla Corte dei conti.
- la liquidazione delle competenze è effettuata sulla base della fattura emessa dal professionista alle scadenze concordate; alla fattura dovrà essere allegata una relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, munita del visto di approvazione del medico competente dipendente dell'Azienda, che attesterà la congruità della presenza effettuata dal professionista rispetto agli obiettivi concordati nel periodo di riferimento, unitamente al visto di approvazione del Direttore sanitario, che attesterà la congruenza degli obiettivi raggiunti rispetto alle esigenze aziendali;
- il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie attività di sorveglianza sanitaria (anche con riguardo al rischio clinico) e alle conseguenti coperture assicurative, sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi;

- l’incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l’esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né realizza l’attribuzione di incarico di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute;
- il professionista sarà soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento” applicabile, in particolare per quanto riguarda l’informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell’incarico.

Precisato altresì che:

- per quanto riguarda la spesa prevista per l’incarico in parola, si precisa che sulla base della spesa complessiva effettivamente sostenuta per l’incarico all’attuale medico autorizzato libero professionista, si ritiene prudente vincolare un impegno di euro 36.000,00 – salvo successivo adeguamento;
- la quota di spesa che grava sui conti del bilancio dell’esercizio in corso riservati alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria (tenuto conto di 7 mensilità di competenza) è stimata in euro 10.500,00;
- la suddetta spesa rientra nel limite del costo complessivo del personale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024 e facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 adottato con deliberazione n. 159 del 29 gennaio 2024.

Visti:

- l’articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l’articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;
- la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 approvazione del Piano socio sanitario 2019-2023;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024;
- il Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 adottato con deliberazione n. 159 del 29 gennaio 2024;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024;
- al DGR 106 del 12 febbraio 2024;
- il regolamento aziendale per gli incarichi di lavoro autonomo approvato con deliberazione n. 206 del 28 febbraio 2018.

Per quanto sopra, il Direttore dell’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” propone di adottare i provvedimenti indicati nella motivazione con riferimento all’attribuzione dell’incarico di collaborazione libero professionale quale medico con funzioni di medico autorizzato per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, in favore del dr. Andrea CAMAROTTO.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l’attestazione in merito all’assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare l'esito della selezione effettuata dalla commissione esaminatrice in data 13 maggio 2024 nell'ambito dell'avviso per il conferimento di un incarico libero professionale a un medico specialista in medicina del lavoro con i requisiti per l'esercizio delle funzioni di medico autorizzato alla sorveglianza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti di cui al bando n. 22/2024;
2. di conferire conseguentemente, in conformità alla programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale riscontrata con nota dell'Area Sanità e Sociale n. 128314 del 12 marzo 2024, al dr. Andrea CAMAROTTO l'incarico di collaborazione di natura libero professionale della durata di ventiquattro mesi con la decorrenza che sarà indicata nel contratto individuale di collaborazione;
3. di approvare le condizioni previste per l'espletamento dell'incarico del quale trattasi per come indicate nelle premesse e che vengono riprodotte nello schema del contratto di collaborazione allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;
5. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 23 dicembre 2005, n. 266;
6. di imputare la relativa spesa, stimata in complessivi euro 36.000,00 – salvo successivo eventuale adeguamento - ai competenti conti del costo del personale del bilancio economico preventivo secondo la seguente tabella:

anno	conto	programma di spesa	descrizione	impegno euro
2024	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	10.500,00
2025	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	18.000,00
2026	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	7.500,00

7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
(artt. 2222 e segg. del Codice Civile)

in qualità di medico chirurgo specializzato in medicina del lavoro
iscritto nell'elenco speciale dei medici autorizzati alla sorveglianza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti

Nr. ____ di reg. contr. del _____

Premesso che:

- con deliberazione n. 627 del 5 aprile 2024 è stato approvato un avviso di procedura selettiva per il conferimento di un incarico di collaborazione di natura libero professionale a un medico con funzioni di medico autorizzato per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti (bando n. 22/2024).
- con deliberazione n. _____ del _____ è stato dato atto dell'esito della selezione compiuta sulle domande di partecipazione pervenute e il dr. _____, nato a _____ (____) il giorno _____, è stato individuato quale professionista al quale conferire l'incarico di collaborazione libero professionale di cui trattasi.

Tutto ciò premesso e ritenuto, richiamati i presupposti di fatto e giuridici indicati nella deliberazione sopra indicata,

F R A

L'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* e in quest'atto, per delega dello stesso come da deliberazione n. 497 del 26 marzo 2021 e successiva deliberazione n. 2239 del 30 novembre 2022, dal Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane"

Sig.ra dott.ssa Sara Baldassin
nata a Treviso (TV) il 12/12/1971,
C.F.: BLDSRA71T52L407T
domiciliata presso: Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa,
E

il Sig. _____,
nato a _____ il _____,
residente a _____,
in _____,
Codice Fiscale: _____,
(d'ora in avanti indicato come "il professionista")

si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" conferisce al professionista, in qualità di medico chirurgo specialista in medicina del lavoro in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di medico autorizzato alla sorveglianza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, che accetta, l'incarico individuale di collaborazione di natura libero professionale ex art. 2222 e seguenti del codice civile e art. 7 - comma 6 - del Decreto Legislativo nr. 165/2001, al fine di assicurare l'adempimento agli obblighi di legge in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

Il suddetto incarico decorre **dal giorno** _____ **202_** e ha durata di ventiquattro mesi, con **scadenza il giorno** _____.

Per la realizzazione delle attività previste dall'incarico, il professionista concorderà mensilmente con il Direttore sanitario e con il medico competente dipendente dell'Azienda la propria disponibilità di presenza che terrà conto del rispetto degli obblighi legali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori alle scadenze imposte dalla vigente normativa.

Per l'espletamento dell'incarico, il professionista è assegnato all'Ufficio del medico competente dell'Azienda nel Presidio ospedaliero di Bassano (con possibilità di spostamento presso le altre sedi aziendali in caso di necessità).

Le prestazioni professionali oggetto dell'incarico riguarderanno le attività di seguito elencate relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti:

- visita medica preventiva;
- visite mediche periodiche e straordinarie;
- allontanamento dal lavoro;
- analisi dei rischi individuali;
- istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e loro comunicazione all'ISPESL;
- consegna della documentazione al medico subentrante in caso di cessazione dall'incarico;
- consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee;
- sorveglianza medica eccezionale;
- segnalazione di esposizioni rilevanti e malattie professionali.

2) COMPENSO

Il compenso previsto in favore del professionista è stabilito per come segue:

- euro 60,00 per ciascuna visita preventiva o periodica di radioprotezione dei lavoratori in fascia di rischio A, compresa la compilazione della cartella clinica;
- euro 40,00 per ciascuna visita preventiva o periodica di radioprotezione dei lavoratori in fascia di rischio B, compresa la compilazione della cartella clinica e visite CEM;
- euro 60,00 orari per eventuali incontri formativi rivolti al personale, riunioni convocate e/o autorizzate dalla direzione sanitaria, o altre fattispecie di attività specificatamente autorizzate dalla direzione sanitaria che dovranno essere rendicontati con cadenza mensile entro un limite massimo di euro 6.000,00 annui.

Il compenso riconosciuto al professionista assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate. La spesa massima prevista e autorizzata per la durata complessiva dell'incarico è pari a euro 36.000,00. La liquidazione delle competenze sarà effettuata su presentazione della fattura emessa dal professionista accompagnata da una relazione sull'attività svolta vistata dal Direttore sanitario.

3) AUTONOMA DEL PROFESSIONISTA

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di collaborazione libero-professionale", ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego.

Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto.

Il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie coperture assicurative sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi.

Il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

4) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare al professionista un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni. Il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso.

Il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:

a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze da parte del professionista;

b) cause di forza maggiore;

c) in caso di riscontro di situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziali, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 48 del 18 dicembre 2018 di approvazione del piano socio sanitario regionale 2019-2023, il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre - per lo svolgimento della stessa attività - assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

5) DISPOSIZIONI FINALI

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare.

Nell'esecuzione dell'incarico il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il professionista si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il professionista dichiara di essere informato che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il codice disciplinare, l'informativa sulla privacy nonché tutte le informazioni relative all'organizzazione aziendale sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e di ricevere copia del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato sia sul sito internet che sul sito intranet dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile.

Il presente documento, composto di un unico foglio di quattro facciate, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131. L'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

Luogo e data: _____

il professionista

Il Direttore

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

(_____)